

CISAL C.F.S.
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.



Roma, 03 febbraio 2017
Prot. 001012/SNa/17

Al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Sig. Generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi

ROMA
segreteria@forestale.carabinieri.it

Al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Ufficio per la Biodiversità
Colonnello Raffaele Pio Manicone

ROMA
r.manicone@forestale.carabinieri.it

Oggetto: Operai assunti ai sensi della legge n. 124/1985 – Assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.

Ai sensi dell'art 18, del d.lgs. n. 177/2016 l'Arma dei Carabinieri subentra a tutti i contratti attivi e passivi in essere, ivi compresi quelli del personale assunto ai sensi della legge n. 124/1985.

A questi lavoratori è applicato un contratto di diritto privato, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e un Protocollo aggiuntivo al CCNL.

Il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria è stato rinnovato per l'ultima volta nel dicembre del 2010 con riferimento al periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.

L'UNCEM (Unione Nazionale comuni Comunità Enti Montani) responsabile nazionale per la contrattazione forestale, alla luce della riforma sulle Comunità montane e sulle Unioni dei Comuni, non è più in grado di svolgere il ruolo di capofila per il rinnovo contrattuale del suddetto contratto di lavoro con la conseguenza che ci troviamo in vacanza contrattuale dal 31 dicembre 2012.

Nel mese di maggio u.s. il datore di lavoro, il CFS, ha incontrato le sigle sindacali che siedono al tavolo delle trattative e ha stipulato il rinnovo del Protocollo aggiuntivo fermo dal 2005.

La scrivente O.S. non è stata invitata a partecipare alla stesura del testo né tantomeno ad un tavolo parallelo, in virtù di una interpretazione letterale dell'art 19 della legge 300 del 1970.

In realtà, una lettura della norma costituzionalmente orientata porterebbe ad un'interpretazione non più letterale ma estensiva della disposizione citata, e certamente anche più in linea con l'evoluzione culturale e lavorativa degli ultimi anni.

Via Scopeti, 1 – 50068 Rufina (FI)
Tel. 3341571864 - 3477553836
Fax 0558397645 - 1782703487
e.mail: segreterianazionale@cisal-cfs.it
pec: cisal-cfs@pec.cisal-cfs.it
<https://www.cisal-cfs.it>
<https://www.facebook.com/FederazioneSindacaleForestale>

CISAL C.F.S.

Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.



Non si può in proposito non citare la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 che ha difatti fornito una lettura indubbiamente innovativa della lettera b) dell'art. 19 L. 300/1970, arrivando addirittura a dichiararla costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte prende le mosse appunto da un'evoluzione del concetto stesso di rappresentatività, che assume un significato diverso in virtù dei mutamenti intercorsi nelle relazioni sindacali negli ultimi anni.

La Consulta infatti ritiene che il criterio selettivo di cui all'art. 19 lett. b) L. 300/1970 – se interpretato nel senso di escludere i sindacati non firmatari del CCNL - “tradirebbe” la ratio stessa dello stesso articolo, ovvero quella di promuovere ed incentivare l'attività del sindacato. E si porrebbe poi in un insanabile contrasto con il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. e con la libertà sindacale ex art. 39 Cost.

Ed invero, a dire della Corte, ciò che rileva ai fini del godimento delle prerogative sindacali non è l'esser firmatario di un contratto collettivo, quanto piuttosto l'effettivo consenso da parte dei lavoratori.

Secondo la ricostruzione della Consulta quindi il consenso effettivo è di per sé sufficiente a permettere al sindacato l'accesso alle trattative e la qualifica di sindacato maggiormente rappresentativo.

L'effettiva rappresentatività sindacale – che si badi bene risulta quindi scorporata dall'aver o meno sottoscritto un CCNL - diventa quindi filtro per l'attribuzione delle prerogative e diritti sindacali e per l'ammissione al tavolo delle trattative.

Tutta al più che nel caso di specie, la mancata sottoscrizione della precedente normativa di categoria è indipendente dalla volontà della sottoscritta, in quanto – all'atto della stipula – la stessa non era ancora costituita.

La scrivente gode infatti di un ampio ed effettivo consenso tra i lavoratori del comparto, arrivando ad avere addirittura il 20% delle deleghe sul totale ed appare altresì capillare ed estesa sul piano territoriale e categoriale.

Se poi è pur vero che la CISAL – CFS Dipartimento OTI e OTD non ha partecipato alla sottoscrizione del precedente contratto, ciò è dovuto alla semplice circostanza che la stessa non fosse costituita all'epoca della stipula (ricordiamo infatti che l'ultimo CCNL firmato risale al biennio 2010 – 2012). Tra l'altro, nonostante la situazione di vacanza contrattuale perduri dal gennaio 2013, non si prevede alcun rinnovo nel breve periodo.

Allo stesso modo, l'unico motivo per cui la stessa O.S. non ha partecipato alle attuali trattative per il rinnovo è da rinvenirsi esclusivamente nella mancata convocazione da parte datoriale. A dire del MIPAAF il fatto che la CISAL – CFS non abbia partecipato alla precedente negoziazione

Via Scopeti, 1 – 50068 Rufina (FI)

Tel. 3341571864 - 3477553836

Fax 0558397645 - 1782703487

e.mail: segreteria nazionale@cisal-cfs.it

pec: [cisal-cfs@pec.cisal-cfs.it](mailto: cisal-cfs@pec.cisal-cfs.it)

<https://www.cisal-cfs.it>

<https://www.facebook.com/FederazioneSindacaleForestale>

e non abbia sottoscritto il precedente contratto è per ciò solo motivo di esclusione alle trattative per la nuova contrattazione collettiva.

È evidente il “circolo vizioso” creato da parte datoriale, con il solo scopo di escludere la CISAL – CFS dal godimento e dall’esercizio di qualunque diritto sindacale.

Se è vero che solo i sindacati che hanno sottoscritto o partecipato alle trattative per la stipula di un contratto collettivo posso nominare le proprie RSA e godere dell’accreditamento della rappresentatività, come pensa controparte che la CISAL – CFS Dipartimento OTI e OTD possa fare altrettanto se le viene precluso in radice il diritto di partecipare al tavolo delle trattative, proprio sull’assunto di non avervi precedentemente partecipato, e ciò – si ribadisce - per la ovvia ed unica ragione che la CISAL all’epoca non era ancora stata costituita?

È opportuno segnalare poi un altro aspetto fondamentale, ad ulteriore prova della legittimità delle richieste della scrivente.

Il concetto di rappresentatività ha subito negli ultimi decenni un’importante evoluzione concettuale di cui è necessario, seppur brevemente, richiamare i momenti salienti.

La rappresentatività di un sindacato, intesa come capacità dello stesso a compiere atti in nome e per conto della categoria di riferimento, va ricostruita in termini statici e dinamici.

Nel primo significato, come estensione del sindacato stesso. Si deve infatti analizzare il numero di iscritti e la capillarità dell’organizzazione sindacale in termini territoriale e categoriale.

Un sindacato rappresentativo quindi per essere tale dovrà avere un numero di iscritti rilevante, essere significativamente presente sul territorio nazionale (e non essere quindi concentrato in una sola area geografica) ed essere molto esteso nelle categorie che rappresenta.

Nel significato dinamico, invece, il concetto di rappresentatività si lega al tipo di attività dallo stesso espletata, che deve avvenire con continuità, sistematicità e diffusione.

Caratteristiche queste proprie anche della scrivente O.S., la quale oltre ad essere estesa in termini numerici e capillarmente diffusa in tutto il territorio nazionale, espleta un’intensa attività sindacale a tutela delle categorie lavorative che rappresenta.

Con la nuova versione dell’art. 19 L. 300/1970 (e abrogazione della lett. a) del medesimo articolo) il concetto di rappresentatività si amplia ulteriormente fino ad abbracciare quello di capacità negoziale del sindacato, intesa come capacità di imporsi come controparte contrattuale nei rapporti lavorativi.

Nonostante quindi la presenza di tutti gli indici della rappresentatività sopra elencati in capo dalla scrivente, nonostante l’indiscussa capacità negoziale della stessa, nonostante addirittura l’intervento chiarificatore della sentenza n. 231/2013 sopra citata, la CISAL – CFS si vede ancora privata dal godimento di diritti che le sono garantiti per legge.

A tal fine ci rendiamo fin da subito disponibili all’apertura di un tavolo tecnico di confronto, quale imprescindibile e necessario passo dettato dalla natura privatistica del contratto e dalla variazione datoriale originata dal d.lgs. n. 177/2016.

CISAL C.F.S.
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.



Inoltre da ultimo ci preme notiziare che la CISAL CFS – Dipartimento OTI e OTD è costituita esclusivamente da personale operaio che conosce nei dettagli tutte le dinamiche di questo complesso rapporto privatistico, interno del pubblico, ed un eventuale rinnovata esclusione oltre a non garantire la giusta rappresentanza a questa categoria di lavoratori, diventerebbe strumento di possibile contenzioso.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Cisal C.F.S.